



# **Protezione e gestione dei siti Natura 2000 Articolo 6 Direttiva Habitat**

*Nicola Notaro  
Capo Unità  
Commissione Europea  
Unità D.3 – Protezione della Natura  
DG Ambiente*



## **La Direttiva Uccelli**

Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7)  
Versione codificata della Direttiva 79/409/CEE



## Obiettivi della Direttiva Uccelli

- ❖ **Protegge tutte** le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nella UE
- ❖ **L'obiettivo generale** è mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli selvatici nella UE a un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.



## La Direttiva Habitat

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)





## Obiettivi della Direttiva Habitat

- ❖ Contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli **habitat** naturali, nonché della **flora** e della **fauna** selvatiche nella UE.
- ❖ Assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno **stato di conservazione soddisfacente**, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario,
- ❖ Riguarda circa 1200 specie animali e vegetali e circa 230 habitats



## La rete Natura 2000



Rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione:

- Siti di importanza comunitaria (**SIC**), successivamente designati come Zone Speciali di Conservazione (**ZSC**) - siti in cui si trovano tipi di **habitat naturali** elencati nell'allegato I e **habitat delle specie** di cui all'allegato II della Direttiva Habitat
- Zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva Uccelli (**ZPS**)



## Direttiva Uccelli

### Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste **misure speciali di conservazione** per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Gli Stati membri classificano in particolare come **zone di protezione speciale (ZPS)** i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva



2. Gli Stati membri adottano **misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente**, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano **una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie** nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano **misure idonee a prevenire**, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, **l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose** agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

## Direttiva Habitat

### **Articolo 4**

4. Quando un sito di importanza comunitaria (SIC) è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come **zona speciale di conservazione (ZSC)** il più rapidamente possibile e **entro un termine massimo di sei anni**, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'**articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4**.

## Article 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le **misure di conservazione necessarie** che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per **evitare** nelle zone speciali di conservazione il **degrado** degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la **perturbazione** delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una **opportuna valutazione dell'incidenza** che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto **soltanto** dopo aver avuto la certezza che esso **non pregiudicherà l'integrità del sito** in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per **motivi imperativi di rilevante interesse pubblico**, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni **misura compensativa** necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

## ***Articolo 7***

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva **sostituiscono** gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.



## Obiettivi di entrambe le Direttive

*All'interno dei siti Natura 2000:*

- ❖ *Evitare la perturbazione delle specie e/o il degrade degli habitat per i quali il sito è stato designato;*
- ❖ *Mantenere e ripristinare quegli habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente nella loro area di ripartizione naturale*



***L'obiettivo finale è assicurare che le specie e gli habitat raggiungano uno « stato di conservazione soddisfacente »***



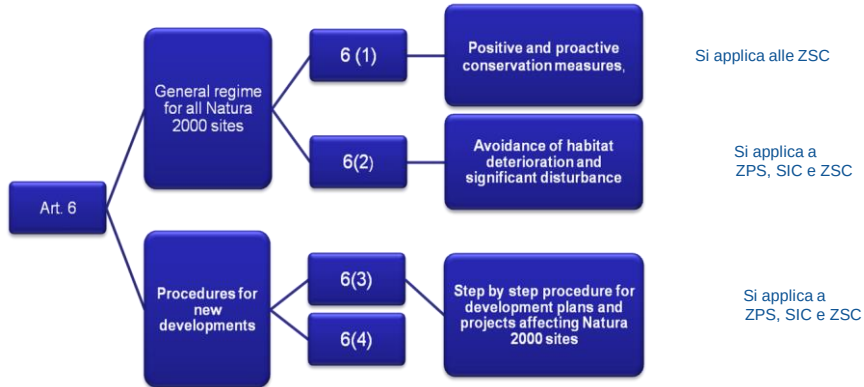
## Articolo 6 della Direttiva



Elemento chiave per attuare il **principio di integrazione**

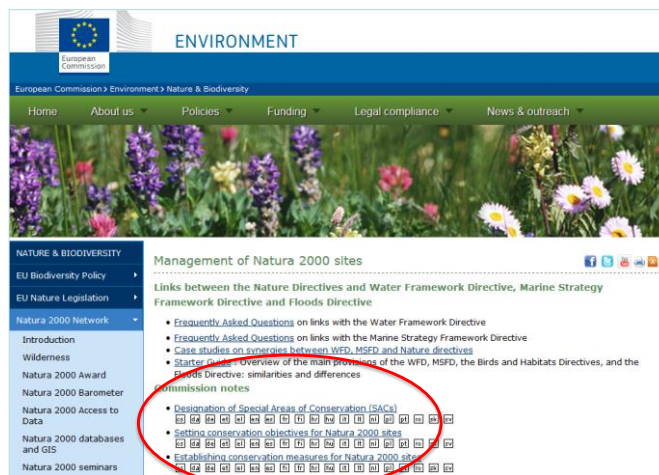
- incoraggia gli Stati Membri a gestire in maniera sostenibile le zone protette
- stabilisce limiti alle attività atte ad avere un impatto negativo sulle zone stesse
  - consentendo alcune deroghe in circostanze specifiche

## Articolo 6: Protezione & Gestione dei siti Natura 2000



## Orientamento e interpretazione

Note della Commissione su obiettivi e misure di conservazione (in tutte le lingue):  
[http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm)



ENVIRONMENT

European Commission > Environment > Nature & Biodiversity

Home About us Policies Funding Legal compliance News & outreach

NATURE & BIODIVERSITY

- EU Biodiversity Policy
- EU Nature Legislation
- Natura 2000 Network
  - Introduction
  - Wilderness
  - Natura 2000 Award
  - Natura 2000 Barometer
  - Natura 2000 Access to Data
  - Natura 2000 databases and GIS
  - Natura 2000 seminars

Management of Natura 2000 sites

Links between the Nature Directives and Water Framework Directive, Marine Strategy Framework Directive and Floods Directive

- Frequently Asked Questions on links with the Water Framework Directive
- Frequently Asked Questions on links with the Marine Strategy Framework Directive
- Case studies on synergies between WFD, MSFD and Nature directives
- Starter guide: Overview of the main provisions of the WFD, MSFD, the Birds and Habitats Directives, and the Floods Directive: similarities and differences
- Commission notes
  - Designation of Special Areas of Conservation (SACs)
  - Setting conservation objectives for Natura 2000 sites
  - Establishing conservation measures for Natura 2000 sites

## Orientamento e interpretazione

- ❖ Gestione dei siti Natura 2000 – le disposizioni dell'Articolo 6
- ❖ Valutazione di piani e progetti: guida metodologica Articolo 6 (3) & (4)
- ❖ Documenti di orientamento specifici per determinati settori:
  - ❖ Energia eolica
  - ❖ Attività estrattive non-energetiche
  - ❖ Porti ed estuari
  - ❖ Agricoltura
  - ❖ Trasporto fluviale
  - ❖ Acquacoltura
  - ❖ Energia idroelettrica



## Orientamento e interpretazione

Aggiornamento della guida interpretativa sulle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva Habitat  
[https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/IT\\_art\\_6\\_guide\\_jun\\_2019.pdf](https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/IT_art_6_guide_jun_2019.pdf)

**Guida aggiornata nel Novembre 2018**

**Sostituisce versione Aprile 2000**

**Comprende la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sull'articolo 6 degli ultimi anni**

**Fa riferimento a una serie di note della Commissione sulla gestione di Natura 2000**

**Fa riferimento ad altri recenti documenti di orientamento sull'articolo 6**



### Gestione dei siti Natura 2000

Guida all'interpretazione  
dell'articolo 6 della direttiva  
92/43/CEE (direttiva Habitat)



## Articololo 6(1)

- Si applica alle **ZSC** (Zone Speciali di Conservazione)
- Richiede l'adozione delle misure di conservazione necessarie – nessun margine discrezionale per gli Stati Membri **[1]**
- Obiettivo: mantenere/ripristinare stato di conservazione soddisfacente



## Giurisprudenza CGUE

### **[1] C-508/04 (Commissione/Austria)**

76 Pertanto, la direttiva impone l'adozione di misure di conservazione necessarie, il che **esclude ogni margine discrezionale** in materia degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell'ambito delle dette misure.



## Articolo 6(2)

- Si applica a:
  - **SIC**, dal momento in cui sono inseriti nella lista
  - **ZSC**
  - **ZPS**, dal momento di entrata in vigore della Direttiva 92/43/CEE (prima di questa data si applica l'articolo 4, paragrafo 4 della Direttiva 79/409/CEE)
- L'obbligo di tutela generale «ha natura permanente» **[1]**
- Le autorità competenti hanno un margine di valutazione nell'applicazione di tale disposizione **[2]**
- Si applica anche ad attività che non richiedono autorizzazione
- Si applica anche ai casi di evoluzione naturale **[3]**



## Articolo 6(2) (cont.)

- Si applica anche all'attuazione dei progetti autorizzati prima che l'articolo 6(3) fosse applicabile **[4]**
  - Potrebbe richiedere un esame a posteriori – In questo caso dovrebbe essere effettuato conformemente all'articolo 6(3) **[5]**
- Non è necessario dimostrare un nesso di causa ed effetto tra un'attività e la perturbazione significativa **[6]**
- Non è sufficiente per uno Stato Membro avviare procedimenti giudiziari o imporre sanzioni: gli Stati Membri devono evitare degrade e perturbazione! **[7]**
- Si applica anche ad attività già esistenti – non solo a quelle nuove **[8]**
- Potrebbe implicare l'attuazione di misure attive **[9]**

## Giurisprudenza CGUE

### [1] C-399/14 (Grüne Liga Sachsen eV e altri contro Sachsen)

37. Tale disposizione {articolo 6(2)} stabilisce un **obbligo di tutela generale** volto all'adozione di opportune misure di salvaguardia al fine di evitare degrado o perturbazioni che potrebbero avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482, punto 38; Commissione/Italia, C-304/05, EU:C:2007:532, punto 92, nonché Sweetman e a., C-258/11, EU:C:2013:220, punto 33). Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, **tale obbligo ha natura permanente**.

## Giurisprudenza CGUE

### [2] C-399/14 (Grüne Liga Sachsen eV e altri contro Sachsen)

40. I termini «misure opportune» contenuti nell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat» implicano che gli Stati membri **godano di un margine di valutazione nell'applicazione di tale disposizione**.

## Giurisprudenza CGUE

### [3] C-6/04 (Commissione/Regno Unito)

34, E' evidente che, ai fini dell'attuazione dell'art. 6(2) della Direttiva Habitat, può essere necessario adottare **sia misure dirette ad ovviare ai danni e alle perturbazioni provenienti dall'esterno e causati dall'uomo, sia misure per neutralizzare evoluzioni naturali** che potrebbero comportare un degrado dello stato di conservazione delle specie e degli habitat nelle ZSC.

## Giurisprudenza CGUE

### [4] C-399/14 (Grüne Liga Sachsen eV e altri contro Sachsen)

33. La Corte ha tuttavia dichiarato che, **anche se un progetto sia stato autorizzato prima che divenisse applicabile al sito in parola il regime di tutela previsto dalla direttiva «habitat»** e, pertanto, siffatto progetto non fosse soggetto alle prescrizioni inerenti al procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, **la sua esecuzione ricade comunque nel disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, di detta direttiva** (v., in tal senso, sentenze Stadt Papenburg, C-226/08, EU:C:2010:10, punti 48 e 49, nonché Commissione/Spagna, C-404/09, EU:C:2011:768, punti 124 e 125).

## Giurisprudenza CGUE

### [5] C-399/14 (Grüne Liga Sachsen eV e altri contro Sachsen)

54. Pertanto, se un **esame a posteriori**, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva «habitat», dovesse rivelarsi, se del caso, come una «misura opportuna» ai sensi di tale disposizione, tale esame deve definire dettagliatamente quale rischio di degrado o di perturbazioni che possono avere conseguenze significative ai sensi di detta disposizione è generato dall'esecuzione del piano o progetto di cui trattasi e essere **effettuato conformemente ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva**.

## Giurisprudenza CGUE

### [6] C-404/09 (Commissione/Spagna)

142. Al fine di accertare una violazione dell'art. 6(2) della Direttiva Habitat, la Commissione non è inoltre tenuta a provare un **nesso di causa ed effetto** tra un impianto minerario e una perturbazione significativa causata al gallo cedrone. Tenuto conto del fatto che il paragrafo 2 dell'art. 6 della direttiva Habitat e il paragrafo 3 di tale articolo sono volti ad assicurare **lo stesso livello di tutela, è sufficiente che la Commissione dimostri l'esistenza di una probabilità o di un rischio che tale impianto provochi perturbazioni significative per tale specie** (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 2010, Commissione/Francia, cit., punto 32, nonché 21 luglio 2011, causa C-2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41).

## Giurisprudenza CGUE

### [7] C-504/14 (Commissione/Grecia)

55. Orbene, **limitandosi, da un lato, ad avviare procedimenti penali** contro i responsabili della società che ha costruito le strade in discussione **e a sanzionare amministrativamente** tale società nonché, dall'altro, **a far valere, dinanzi ai giudici nazionali, che dette strade sono illegali e devono essere eliminate**, la Repubblica ellenica non ha soddisfatto l'obbligo specifico impostole dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 (v., per analogia, sentenza del 9 novembre 1999, Commissione/Italia, C-365/97, EU:C:1999:544, punto 109).

56. Come sostiene la Commissione, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto **fare in modo che tali strade d'accesso non rimanessero operative e che il loro utilizzo non perturbasse sensibilmente la tartaruga marina Caretta caretta né arrecasse pregiudizio agli ecotipi dunali situati nella zona di Kyparissia**.

## Giurisprudenza CGUE

### [8] C-504/14 (Commissione/Grecia)

100. Quanto all'argomento della Repubblica ellenica secondo cui l'illuminazione pubblica esisteva prima che tali impianti venissero assoggettati ad una opportuna valutazione conformemente alla direttiva 92/43, basta constatare che, in virtù di tale direttiva, il divieto di deterioramento ivi previsto **non si limita all'obbligo**, per lo Stato membro interessato, **di vietare o di far cessare solo attività nocive nuove**.

## Giurisprudenza CGUE

### [9] C-404/09 (Commissione/Spagna)

135. A tal riguardo, si deve ricordare che la tutela delle ZPS non deve limitarsi a misure volte ad ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall'uomo, ma deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, **misure positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del sito** (sentenza 14 ottobre 2010, Commissione/Austria, cit., punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

## Applicazione degli Articoli 6(3) e 6(4)

- Possibile impatto negativo su sito Natura 2000?
  - No ⇒ OK
  - Sì ⇒ Opportuna Valutazione (VINCA: Valutazione di incidenza)
    - Nessun impatto ⇒ OK
    - Impatto negativo ⇒ Alternative?
      - Ci sono alternative ⇒ **no autorizzazione** ⇒ nuova VINCA
      - No alternative ⇒ Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI)?
        - No IROPI ⇒ **no autorizzazione**
        - IROPI ⇒ impatto su habitat/specie prioritari?
          - No ⇒ OK misure di compensazione, notifica alla Commissione
          - Sì ⇒ Opinione della Commissione necessaria



## Articolo 6(3)

- Si applica a
  - SIC, dal momento in cui sono inseriti nella lista
  - ZSC
  - ZPS, dal momento di entrata in vigore della Direttiva 92/43/CEE (prima di questa data si applica l'articolo 4, paragrafo 4 della Direttiva 79/409/CEE)
- Assicura lo stesso livello di tutela dell'Articolo 6(2) **[1]**
- E' un esame preliminare **[2]**
- Consiste in una procedura a due passaggi – risulta dalla semplice probabilità che un piano o progetto abbia effetti significativi sul sito – in caso di dubbio deve essere effettuata la valutazione di incidenza! **[3]**
- Deve essere letto alla luce del principio di precauzione **[3]**



## Articolo 6(3)

- Implica che le autorità competenti possano autorizzare un piano o progetto solo dopo essersi assicurate che non avrà effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito - nessun ragionevole dubbio deve sussistere (al momento dell'adozione della decisione)! **[4]**
- La valutazione deve basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e deve essere completa, senza lacune **[4]**
- Solo le misure di tutela volte ad evitare o ridurre l'impatto sul sito (misure di mitigazione) possono essere prese in considerazione **[5]**
- Le misure di compensazione non possono essere prese in considerazione, e.g. futura creazione o ripristino di habitat **[5]**
- Si applica anche alle attività praticate ripetutamente per diversi anni (autorizzate annualmente) **[6]**
- L'applicazione dell'articolo 6(3) rende superflua l'applicazione dell'articolo 6(2) **[7]**



## Articolo 6(3)

- La significatività degli effetti sul sito è collegata agli obiettivi di conservazione **[8]**
- Non è importante se i piani/progetti sono dentro o fuori – anche a grande distanza! **[9]**
- Nessuna esenzione generale per categorie di progetti
- Nessuna esenzione per piani o progetti adottati attraverso procedura legislativa **[10]**
- Tutti gli aspetti dei progetti devono essere considerati **[11]**
- Gli impatti cumulativi includono i progetti autorizzati prima della trasposizione della Direttiva **[12]**
- Il monitoraggio ex-post non è sufficiente ad assicurare il rispetto dell'articolo 6(3) **[13]**



## Giurisprudenza CGUE

### **[1] C-404/09 (Commissione/Spagna)**

142. Al fine di accertare una violazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», la Commissione non è inoltre tenuta a provare un nesso di causa ed effetto tra un impianto minerario e una perturbazione significativa causata al gallo cedrone. Tenuto conto del fatto che **l'articolo 6(2) della Direttiva Habitat e l'articolo 6(3) sono volti ad assicurare lo stesso livello di tutela**, è sufficiente che la Commissione dimostri l'esistenza di una probabilità o di un rischio che tale impianto provochi perturbazioni significative per tale specie.

## Giurisprudenza CGUE

### [2] C-127/02 (Waddenzee)

38. La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'articolo 6(3) della direttiva habitat istituisce un procedimento diretto a garantire, mediante un **controllo previo**, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso può essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito, mentre l'articolo 6(2) della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell'evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva e non può essere applicato contemporaneamente all'articolo 6(3).

## Giurisprudenza CGUE

### [3] C-127/02 (Waddenzee)

41. Di conseguenza, l'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva habitat non presuppone, come emerge peraltro dal manuale di interpretazione di tale articolo redatto dalla Commissione, intitolato «La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva habitat 92/43/CEE», la certezza che il piano o il progetto considerato pregiudica significativamente il sito interessato, ma **risulta dalla semplice probabilità che un tale effetto sia inerente a detto piano o progetto**.

44. Orbene, tenuto conto, in particolare, del **principio di precauzione**, che è uno dei fondamenti della politica di un elevato livello di tutela perseguita dalla Comunità in campo ambientale, conformemente all'art. 174, n. 2, primo comma, CE e alla luce del quale deve essere interpretata la direttiva habitat, un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., per analogia, in particolare sentenza 5 maggio 1998, causa C-180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-2265, punti 50, 105 e 107). Una tale interpretazione della condizione cui è subordinata la valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un determinato sito, che implica che **in caso di dubbio quanto alla mancanza di effetti significativi vada effettuata una tale valutazione**, permette di evitare efficacemente che vengano autorizzati piani o progetti che pregiudicano l'integrità del sito interessato e contribuisce in tal modo a realizzare, conformemente al terzo 'considerando' e all'art. 2, n. 1, della direttiva habitat, l'obiettivo principale della medesima, vale a dire assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche.

## Giurisprudenza CGUE

### [4] C-127/02 (Waddenzee)

54 Una tale valutazione implica quindi che devono essere individuati, alla luce delle **migliori conoscenze scientifiche in materia**, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi. Orbene, tali obiettivi, come emerge dagli artt. 3 e 4 della direttiva habitat, in particolare dal paragrafo 4 di quest'ultima disposizione, possono essere determinati in funzione in particolare dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

## Giurisprudenza CGUE

### [4] (cont)

57 Quindi, **quando sussiste un'incertezza** quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato, l'autorità competente ne dovrà **rifiutare l'autorizzazione**.

58 Al riguardo, è giocoforza constatare che il criterio di autorizzazione previsto dall'art. 6, n. 3, seconda frase, della direttiva habitat integra il **principio di precauzione** (v. sentenza 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers' Union e a., Race. pag. I-2211, punto 63) e consente di prevenire efficacemente i pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti. Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo altrettanto efficace la realizzazione dell'obiettivo di protezione dei siti cui tende la detta disposizione.

59 Di conseguenza, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, le autorità nazionali competenti, tenuto conto delle conclusioni dell'opportuna valutazione delle incidenze della pesca meccanica di cuori eduli sul sito interessato con riferimento agli obiettivi di conservazione di quest'ultimo, autorizzano una tale attività **solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di tale sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti**.

## Giurisprudenza CGUE

### [5] C-521/12 (Briels)

28 Di conseguenza, l'applicazione del **principio di precauzione** nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» esige che l'autorità nazionale competente valuti le incidenze del progetto sul sito Natura 2000 considerato alla luce degli obiettivi di conservazione di tale sito e tenendo conto di **misure di tutela integrate in detto progetto tendenti ad evitare o a ridurre gli eventuali effetti pregiudizievoli direttamente causati in esso al fine di assicurarsi che esso non pregiudichi l'integrità di detto sito.**

29 Per contro, **misure di tutela previste da un progetto che mirano a compensare gli effetti negativi di quest'ultimo su un sito Natura 2000 non possono essere prese in considerazione** nell'ambito della valutazione dell'incidenza di detto progetto, prevista al citato articolo 6, paragrafo 3.

## Giurisprudenza CGUE

### [6]C-127/02 (Waddenzee)

28 Il fatto che la detta attività sia praticata **periodicamente da molti anni** nel sito interessato e che il suo esercizio richieda ogni anno l'ottenimento di una licenza, il cui rilascio esige ogni volta una nuova valutazione sia della possibilità di esercitare questa attività sia del sito in cui questa può essere esercitata, **non osta di per sé a che, al momento di ciascuna domanda, questa possa essere considerata un piano o un progetto distinto ai sensi della direttiva habitat.**



## Giurisprudenza CGUE

### [7] C-127/02 (Waddenzee)

35 Il fatto che un piano o un progetto sia stato autorizzato secondo il procedimento di cui all'art. 6, n. 3, della direttiva habitat **rende superflua**, per quanto riguarda l'intervento sul sito protetto interessato dal detto piano o progetto, un'applicazione concomitante della norma di protezione generale di cui al n. 2 del medesimo articolo.

36 Infatti l'autorizzazione di un piano o di un progetto, concessa ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat, **presuppone necessariamente** che esso sia stato considerato non idoneo a pregiudicare l'integrità del sito interessato e, di conseguenza, nemmeno idoneo a causare deterioramenti o perturbazioni significative ai sensi del n. 2 del detto articolo.

37 Non si può tuttavia escludere che, **con il tempo**, un piano o progetto di questo genere, anche in assenza di qualsiasi errore imputabile alle autorità nazionali competenti, **si riveli idoneo a comportare deterioramenti o perturbazioni** di questo tipo. Ciò premesso, **l'applicazione dell'art. 6, n. 2, della direttiva habitat consente di rispondere all'obiettivo essenziale della preservazione e della protezione della qualità dell'ambiente**, compresa la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna o della flora selvatiche, come enunciato al primo 'considerando' di questa stessa direttiva.



## Giurisprudenza CGUE

### [8] C-127/02 (Waddenzee)

46 Come emerge dal combinato disposto dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat e del decimo 'considerando' della stessa, la significatività dell'incidenza su un sito di un piano o di un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito viene messa **in relazione con gli obiettivi di conservazione di quest'ultimo**.

47 Inoltre, quando un tale piano o progetto, pur avendo un'incidenza sul detto sito, non rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione dello stesso, non può essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente il sito in questione.

48 Al contrario, quando un tale piano o progetto rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione del sito interessato, esso deve essere necessariamente considerato idoneo a pregiudicare significativamente quest'ultimo. Nell'ambito della valutazione in prospettiva degli effetti conseguenti al detto piano o progetto, la significatività di questi deve essere determinata, come ha in sostanza sostenuto la Commissione, in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.



## Giurisprudenza CGUE

### [9] C-142/16 (Commissione/Germania) (Moorburg)

29 Occorre rilevare innanzitutto che **il fatto che il progetto la cui valutazione ambientale è contestata si trovi non già nelle zone Natura 2000 considerate bensì a una distanza considerevole dalle stesse**, a monte dell'Elba, **non esclude assolutamente l'applicabilità dei requisiti enunciati all'articolo 6, paragrafo 3**, della direttiva «habitat». Infatti, come si evince dalla formulazione di tale disposizione, quest'ultima assoggetta al meccanismo di tutela ambientale in essa previsto «qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito».



## Giurisprudenza CGUE

### [10] C-182/10 (Solvey e altri)

69. Tali obblighi incombono agli Stati membri in forza della direttiva «habitat» indipendentemente dalla natura dell'autorità nazionale competente per autorizzare il piano o il progetto in questione. L'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, che riguarda le «autorità nazionali competenti», **non prevede alcuna regola particolare che riguarderebbe i piani o i progetti che sarebbero approvati da un'autorità legislativa**. Una siffatta qualità non incide, di conseguenza, sull'ambito e sulla portata degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».





## Giurisprudenza CGUE

### [11] C-258/11 (Sweetman)

40. L'autorizzazione di un piano o di un progetto, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», può quindi essere concessa solo a condizione che le autorità competenti, **una volta identificati tutti gli aspetti di detto piano o progetto** idonei, da soli o insieme ad altri piani o progetti, a compromettere gli obiettivi di conservazione del sito di cui trattasi, e allo stato della scienza, abbiano acquisito la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli stabili per l'integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v., in tal senso, citate sentenze del 24 novembre 2011, Commissione/Spagna, punto 99, e Solvay e a., punto 67).



## Giurisprudenza CGUE

### [12] C-142/16 (Commissione/Germania) (Moorburg)

61 L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» richiede che le autorità nazionali prendano in considerazione, nell'ambito dell'esame dell'**effetto cumulativo, tutti i progetti** che, congiuntamente al progetto per il quale è richiesta un'autorizzazione, possano avere un effetto significativo alla luce degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, **sebbene siano anteriori alla data di trasposizione della stessa**.



## Giurisprudenza CGUE

### [13] C-142/16 (Commissione/Germania) (Moorburg)

42 A tale riguardo, si deve ricordare che **è al momento in cui viene adottata la decisione** che autorizza la realizzazione di un progetto che non deve sussistere alcun ragionevole dubbio, dal punto di vista scientifico, circa l'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito interessato (sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Portogallo, C-239/04, EU:C:2006:665, punto 24 e giurisprudenza citata).

43 Per quanto riguarda la sorveglianza in varie fasi, **neanche questa può essere sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat.**

## Articolo 6(4)

- Si applica a
  - SIC, dal momento in cui sono inseriti nella lista
  - ZSC
  - ZPS, dal momento di entrata in vigore della Direttiva 92/43/CEE (prima di questa data si applica l'articolo 4, paragrafo 4 della Direttiva 79/409/CEE)
- E' un'eccezione alla regola – deve essere interpretato in modo restrittivo **[1]**
- L'assenza di alternative deve essere dimostrata **[1]**
- Può essere applicato solo dopo l'opportuna valutazione (valutazione di incidenza-VINCA) **[2]**
  - Valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al danno causato
  - Natura delle misure di compensazione
- La compensazione mira a tutelare la coerenza globale della rete (le misure possono essere attuate all'interno o all'esterno del sito impattato) **[3]**

## Giurisprudenza CGUE

### [1] C-239/04 (Commissione/Portogallo - Castroverde)

35 Tale disposizione, che consente, a determinate condizioni, di realizzare un piano o un progetto che ha dato luogo a conclusioni negative valutato negativamente nell'ambito della procedura di valutazione di cui all'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat, deve, in quanto derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dalla seconda frase del citato n. 3, **essere interpretata restrittivamente**.

36 In tal modo, la realizzazione di un piano o di un progetto ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva habitat è subordinata, in particolare, alla **dimostrazione dell'assenza di soluzioni alternative**.

## Giurisprudenza CGUE

### [2] C-304/05 (Commissione/Italia)

83 Occorre inoltre rilevare che l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43 **può essere applicato solo dopo** che l'incidenza di un piano o di un progetto sia stata valutata ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima. La conoscenza di tale incidenza con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione del detto art. 6, n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una **ponderazione con riferimento ai danni** che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, per **determinare la natura di eventuali misure compensative**, i danni al detto sito devono essere individuati con precisione..

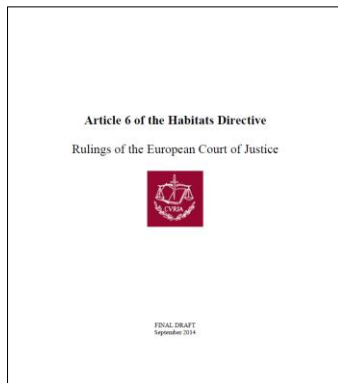
## Giurisprudenza CGUE

### [3] C-521/12 (Briels)

38 Occorre sottolineare a tale proposito che, nell'ambito dell'applicazione di detta disposizione, il fatto che le misure previste siano attuate nel sito Natura 2000 considerato non incide sulla loro eventuale qualifica di misure «compensative», ai sensi di detta disposizione. Per le ragioni indicate dall'avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «habitat» contempla **ogni misura compensativa idonea a tutelare la coerenza globale della rete Natura 2000, sia essa attuata all'interno del sito pregiudicato o in un altro sito di tale rete.**



## Pubblicazione su "Articolo 6 della Direttiva Habitat Sentenze della Corte di Giustizia europea"



[http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm)

(until 2015)





## **Problemi tipici riscontrati nell'applicazione dell'Articolo 6(3)/6(4)**

- ❖ Tentativi di evitare la valutazione di incidenza ex Art. 6(3) – screening inadeguato, non-rispetto del principio di precauzione
- ❖ Errata interpretazione della frase « piano o progetto necessario alla gestione del sito », e.g. mancanza di valutazione di incidenza per i piani di gestione forestale
- ❖ Mancanza o inadeguatezza della valutazione di incidenza:
  - ❖ e.g. mancanza di valutazione di incidenza per progetti esterni ai siti Natura 2000 ma che influenzano i siti vicini o a valle
  - ❖ Effetti su specie o habitat non ben valutati, carenza di input da esperti del settore
  - ❖ Mancata considerazione degli impatti cumulativi
- ❖ Confusione tra misure di mitigazione e misure di compensazione



## **Problemi tipici riscontrati nell'applicazione dell'Articolo 6(3)/6(4) (cont.)**

- ❖ Tentativi di evitare la procedura ex Articolo 6(4)
- ❖ Risultati negativi della valutazione di incidenza non rispettati
- ❖ Mancata o insufficiente considerazione delle alternative
  - ❖ I soli argomenti economici non sono sufficienti
  - ❖ Le migliori alternative non sono valutate di proposito in modo da confermare i vecchi progetti
  - ❖ L'alternativa zero non viene valutata
- ❖ Inadeguati “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”
- ❖ Mancanza o inadeguatezza delle misure di compensazione
  - ❖ Il ripristino necessita di tempi lunghi, quindi serve più di 1:1 in termini di superficie
  - ❖ Utilizzo di normali misure di gestione come il ripristino di siti esistenti come compensazione

## Conclusioni

- ❖ Sviluppo economico **compatibile** con Natura 2000
- ❖ Le Direttiva Habitat e Uccelli forniscono un quadro giuridico chiaro in cui possono essere adottate le decisioni appropriate
- ❖ La Valutazione di Incidenza è uno strumento chiave della Direttiva Habitat per assicurare lo **sviluppo sostenibile** e la **protezione della natura**
- ❖ Si applica il **principio di precauzione**
- ❖ Le **autorità competenti** hanno la responsabilità principale di assicurare un'attuazione efficace e conforme alle norme della valutazione di incidenza (obiettivi di conservazione, status di habitat/specie, ecc..)
- ❖ I professionisti hanno bisogno di avere la necessaria **expertise** per l'esecuzione delle valutazioni
- ❖ Le norme e i documenti di orientamento sono molto importanti per contribuire a migliorare la qualità e la coerenza delle valutazioni

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



[http://ec.europa.eu/environment/nature/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm)

